

## Relazione tecnico finanziaria

della deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 agosto 2018, n. 107 "Modifiche alle leggi regionali 13 maggio 2003, n. 9 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995 , n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" e 9 agosto 2017 n. 27 "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale".

### **Art. 1** **(Modifica alla l.r. 9/2003)**

L'articolo, attraverso l'aggiunta dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"), stabilisce che l'osservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa statale vigente è requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia disciplinati dalla legge medesima.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 2** **(Sostituzione del titolo della l.r. 28/2017)**

L'articolo si limita a sostituire il titolo della legge regionale 9 agosto 2017, n. 28 (Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni regionale concernenti la prevenzione vaccinale) per renderlo adeguato alle modifiche normative introdotte dagli articoli seguenti.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 3** **(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 28/2017)**

L'articolo riscrive le finalità della l.r. 28/2017 per renderla adeguata alle modifiche normative introdotte dagli articoli seguenti.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 4** **(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 28/2017)**

L'articolo introduce nella normativa regionale dettata in materia di prevenzione vaccinale (l.r. 28/2017) il rinvio alle disposizioni legislative relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale di cui alla legge regionale che disciplina i servizi educativi per l'infanzia (l.r. 9/2003).

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 5** **(Modifica all'articolo 3 della l.r. 28/2017)**

L'articolo si limita a riscrivere la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2017 per ragioni di coordinamento tecnico.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 6** **(Invarianza finanziaria)**

**Invarianza:** la disposizione attesta l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**  
***(Dichiarazione d'urgenza)***

L'articolo contiene l'abbreviazione del termine di promulgazione e di entrata in vigore della legge.